



COMUNE DI OPERA
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 DELL' 8 GIUGNO 2000

MODIFICATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 18 GIUGNO 2002

Indice

TITOLO I°

NORME GENERALI

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 3 VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA
- Art. 4 DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

TITOLO II°

NORME PARTICOLARI

CAPO I° DELLA PULIZIA DELL'ABITATO

- Art. 5 NETTEZZA DEL SUOLO
- Art. 6 DIVIETO DI ACCUMULARE IMMONDIZIE
- Art. 7 SPAZZAMENTO
- Art. 8 MATERIALI DI RISULTA
- Art. 9 LAVAGGIO E RIPARAZIONE DI VEICOLI
- Art. 10 NEVE E GELO SUI MARCIAPIEDI
- Art. 11 SGOMBERO DELLA NEVE DA TETTI E LUOGHI PRIVATI
- Art. 12 PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI
- Art. 13 SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI
- Art. 14 ANNAFFIAMENTO – GETTO DI LIQUIDI

CAPO II° DECORO CENTRI ABITATI

- Art. 15 CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
- Art. 16 DIVIETO DI SPORCARE EDIFICI E IMPIANTI
- Art. 17 DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI
- Art. 18 VIALI E GIARDINI
- Art. 19 VASCHE E FONTANE
- Art. 20 ATTI CONTRARI AL DECORO ED ALLA MORALITA'
- Art. 21 ESPOSIZIONE DI ABITI O SIMILI.

CAPO III°
DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 22 OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE
- Art. 23 INSTALLAZIONI
- Art. 24 OCCUPAZIONE DI SUOLO CON TAVOLI, SEDIE E
PIANTE ORNAMENTARIE.
- Art. 25 ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI
- Art. 26 INSTALLAZIONI DI TENDE SOLARI
- Art. 27 MODALITA' PER I CASI DI PIOGGIA.
- Art. 28 SPORGENZE ED ALTEZZE DEGLI INFISSI
- Art. 29 SOSTA DI VEICOLI PER CARICO E SCARICO DI MERCI
- Art. 30 MODALITA' PER CARICO E SCARICO DI MERCI
- Art. 31 PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE
- Art. 32 UFFICI PUBBLICI, LOCALI DI PUBBLICO RITROVO, ECC.
E LE LORO ADIACENZE.
- Art. 33 SOSTA DEI NOMADI E ROULOTTES .
- Art. 34 COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

CAPO IV°
QUIETE PUBBLICA

- Art. 35 TRASPORTO DI OGGETTI RUMOROSI.
- Art. 36 DIVIETO DI PRODURRE RUMORI E SUONI MOLESTI.
- Art. 37 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MESTIERI ITINERANTI
NORME DI ESERCIZIO
- Art. 38 SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI
- Art. 39 NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO,
TELEVISIONI, IMPIANTI HIFI E SIMILI
- Art. 40 FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE
- Art. 41 USO DI STRUMENTI SONORI
- Art. 42 SUONO DELLE CAMPANE
- Art. 43 ARTI E MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI

CAPO V°
DEGLI ANIMALI

- Art. 44 DIVIETI RIGUARDANTI GLI ANIMALI
- Art. 45 DISPOSIZIONI COMUNI ALLA CIRCOLAZIONE
DEGLI ANIMALI
- Art. 46 CANI
- Art. 47 DELLA TENUTA DEI CANI
- Art. 47bis SPETTACOLI CON ANIMALI

CAPO VI°
DELLE OPERAZIONI INCOMODE O PERICOLOSE

- Art. 48 DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI
- Art. 49 SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI
E COMBUSTIBILI.
- Art. 50 REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI
VENDITA DI COMBUSTIBILI

- Art. 51 DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE
OD ALTRI EDIFICI.
- Art. 52 ACCATASTAMENTO DI LEGNO E ALTRO MATERIALE
INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI.
- Art. 53 PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI
- Art. 54 ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI
E FUOCHI ARTIFICIALI.
- Art. 55 MOTORI ED APPARECCHI PERICOLOSI.
- Art. 56 OPERAZIONI MOLESTE INCOMODE E PERICOLOSE
- Art. 57 DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO
- Art. 58 TRASPORTI DI OGGETTI PERICOLOSI
- Art. 59 ROTOLAMENTO O STRASCICO DI OGGETTI
- Art. 60 CAUTELE CONTRO LA CADUTA DEGLI OGGETTI.
- Art. 61 CADUTA DI OGGETTI E LIQUIDI IN CORSI D'ACQUA.
- Art. 62 SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI
- Art. 63 TRANSITO SUI MARCIAPIEDI.

**CAPO VII°
DELLE INDUSTRIE E DEL COMMERCIO**

- Art. 64 NULLA OSTA PER ESERCIZI INDUSTRIALI; DEPOSITI MOTORI, ECC.. -
VISITE – AVVISO -.
- Art. 65 MISURE DI IGIENE E SICUREZZA.
- Art. 66 RINNOVAZIONE, REVOCA DEL NULLA-OSTA.
- Art. 67 ISPEZIONI
- Art. 68 VENDITA DELLA MERCE
- Art. 69 LOCALITA' VIETATE, INGOMBRO ALLA VIABILITA'.
- Art. 70 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**CAPO VIII°
SANZIONI**

- Art. 71 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI.
- Art. 72 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO.
- Art. 73 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE.
- Art. 74 SOSPENSIONE DELLE LICENZE.
- Art. 75 MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

**TITOLO III°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 76 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della Polizia Urbana, intesa non solo come attività di prevenzione, ma anche come attività diretta all'attuazione ed all'osservanza da parte dei singoli cittadini delle leggi e regolamenti emessi in materia di Polizia generale, nell'interesse superiore dell'ordine, della sicurezza generale e della convivenza.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'Autorità Comunale o dagli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti di Polizia Municipale.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 3 VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 4 DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

1. personalmente al titolare
2. senza pregiudizio dei diritti di terzi
3. con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data.
4. Con riserva all'Amministrazione di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi
5. Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

TITOLO II° - NORME PARTICOLARI -

CAPO I° - PULIZIA DELL'ABITATO-

Art. 5 NETTEZZA DEL SUOLO

Fermo restando le specifiche trasgressioni previste dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22:

1. E' vietato in qualsiasi modo imbrattare o sporcare il suolo pubblico e tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a pubblica servitu', gettarvi bucce, pezzi di carta e rifiuti.
2. Fermo restando le specifiche trasgressioni previste dalle normative edilizie e altre leggi speciali:
 - a) e' vietato l'imbrattamento del suolo , dovuto al transito di mezzi adibiti al trasporto di materiali edili nonché di terra di riempimento e macerie.
 - b) E' vietato inoltre imbrattare con polvere od altro, senza adozione di appositi sistemi atti ad evitarlo, i luoghi pubblici.

Art. 6 DIVIETO DI ACCUMULARE IMMONDIZIE

1. E' vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sempre sgombre da qualsiasi immondizia. Tali materie debbono rimanere chiuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio e custoditi in appositi locali e comunque in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene.
2. E' fatto obbligo ai proprietari tenere tali locali in buono stato di pulizia e procedere periodicamente alla loro disinfestazione.
3. I proprietari di casa e gli amministratori dei condomini, devono curare che le parti di case d'uso comune a piu' inquilini siano tenute pulite e sgombre di ogni immondizia.

Art. 7 SPAZZAMENTO

1. I titolari di esercizi commerciali e di abitazioni private e simili devono tenere pulito il marciapiede antistante.
2. I rifiuti raccolti devono essere depositati negli appositi recipienti e idonei locali.

Art. 8 MATERIALI DI RISULTA

I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi idonei ed appositamente attrezzati .

Art. 9 LAVAGGIO E RIPARAZIONE DI VEICOLI

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e' vietato il lavaggio di veicoli, vetture, carri e simili.
2. E' altresì vietata nei luoghi suddetti la riparazione dei veicoli, salvo che sia determinata da forza maggiore o da caso fortuito, e comunque l'entità delle riparazioni e la loro durata siano limitate.

Art. 10 NEVE E GELO SUI MARCIAPIEDI

1. Durante e dopo le nevicate i proprietari, locatari, conduttori di immobili e gli amministratori di condomini, dalle ore 8,00 alle ore 20.00, dovranno tenere sgomberato il marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di metri 1 antistante la loro proprietà.
2. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali.
3. In tempo di gelo devono spargersi segatura, sabbia o altro materiale adatto a mantenerveli quando ciò sia necessario, per impedire lo sdruciolamento e tenere sgomberate le bocchette di scarico situate davanti alle loro proprietà'.
4. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili.

Art. 11 SGOMBERO DELLA NEVE DA TETTI E LUOGHI PRIVATI

1. In caso di nevicate i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti dei balconi e dei davanzali, non possono senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico.
2. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà' essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sui pubblici spazi.
3. La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere trasportata nei luoghi stabiliti dall'Autorita' Comunale.

Art. 12 PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie o altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per il giorno in cui e' previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

E' consentito depositare i rifiuti negli appositi cassonetti destinati alla raccolta differenziata, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' Comunale.

E' vietato depositare all'esterno dei cassonetti stessi i rifiuti.

Art. 13 SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 ANNAFFIAMENTO – GETTO DI LIQUIDI

E' vietato:-

1. Gettare liquidi o altro materiale nei luoghi di pubblico transito o privati comuni a piu' famiglie o che possano comunque arrecare danno o incomodo ad altre persone;
2. Annaffiare vasi in modo che possa cadere liquido o altro materiale sul suolo pubblico o privato;

CAPO II° - DECORO CENTRI ABITATI -

Art. 15 CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

1. I Proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale.
In modo particolare dovranno essere curate le inferiate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
Essi hanno, altresì, l'obbligo di rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente, di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che dette opere si rendano necessarie per l'estetica ed il decoro, o a richiesta dell' Ufficio Comunale competente, con l'osservanza delle norme contenute nel vigente regolamento edilizio comunale.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
4. Ogni edificio pubblico e privato, con le rispettive attinenze, deve essere tenuto in buono stato di manutenzione in modo da evitare pericoli o danni al pubblico passaggio, in particolare i tetti, i cornicioni, le gronde, le condotte fumarie, i balconi, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e costantemente assicurati in modo da evitare qualsiasi molestia e deterioramento di materiali, caduta di tegole, lastre, vasi, pietre, intonaci o altro materiale qualsiasi.
5. E' fatto obbligo ai proprietari degli edifici di evitare il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
6. Le persiane e le vetrate delle finestre, le insegne, le lampade, le tende e simili devono essere solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza del vento o altra causa e devono essere comunque tenute in maniera tale da evitare qualsiasi disturbo.
7. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con bombolette od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Si disporrà d'ufficio per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
8. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 16 DIVIETO DI SPORCARE EDIFICI E IMPIANTI

E' vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

E' altresì vietato smuovere o comunque danneggiare la pavimentazione stradale, dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere, le feritoie stradali, le fognature e loro accessori; le targhe, frecce di direzione, spartitraffico ed altri segnali stradali, nonché danneggiare in qualsiasi modo pali di sostegno, i riflettori, le lampade, le condutture ed ogni accessorio o impianto della pubblica illuminazione, del gas e del pubblico acquedotto o comunque arrecarvi danni

che ne impediscano il funzionamento.

Ogni autorizzazione compatibile con le norme e i regolamenti vigenti dovrà essere preventivamente rilasciata dall'Ufficio Comunale competente.

L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc.. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

Nei giorni di fiera e mercato e' vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

Art. 17 DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Art. 18 VIALI E GIARDINI

1. E' proibito trattenersi o introdursi nei giardini pubblici o in altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico dopo l'orario di chiusura
2. Nei pubblici viali, parchi e giardini e' vietato:
 - a) Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, animali eccettuati i cani i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio o con museruola;
 - b) Recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - c) Passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie e appendere o appoggiare oggetti su siepi o alberi;
 - d) Danneggiare o sporcare le panchine e le altre attrezzature presenti, rovinare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - f) Fuori dai luoghi all'uopo destinati, dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
 - g) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal codice della strada, e' consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.Le norme suddette, in quanto applicabili valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili e strutture in genere esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della città'.

Art. 19 VASCHE E FONTANE

1. E' vietato gettare nelle vasche e fontane pubbliche pietre, detriti, e qualsiasi materia solida o liquida ed otturare le pilette, e bagnarsi, lavarsi ed effettuare qualsiasi attività di pulizia personale.
2. In prossimità delle fontanelle e' vietato lavare animali, verdura, indumenti, recipienti ed altri oggetti.

3. E' vietato altresì usare dell'acqua delle fontanelle pubbliche per usi diversi da quello strettamente potabile cui sono destinate.

Art. 20 ATTI CONTRARI AL DECORO ED ALLA MORALITA'

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale e sdraiarsi sulle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. E' pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici e tutti i luoghi aperti o esposti al pubblico e' vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 21 ESPOSIZIONE DI ABITI O SIMILI.

Nell'aggregato urbano non si possono esporre verso strada da finestre, balconi e terrazze abiti, biancheria, effetti lettereschi e simili.

CAPO III° - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO -

Art. 22 OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

Ogni occupazione di spazi e aree pubbliche deve essere autorizzata dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Comunale competente.

Nell'atto autorizzativo saranno indicate le condizioni a cui dovranno attenersi i concessionari.

Oltre a quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, e dal presente regolamento, l'occupazione del suolo pubblico e' disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

In tempo di notte (dalle 20.00 alle 7.00), ogni permesso di occupazione s'intende sospeso, salvo diversa disposizione contemplata nel permesso stesso.

Art. 23 INSTALLAZIONI

Senza la preventiva autorizzazione Comunale non si possono installare tralicci, antenne e simili. Sono escluse le normali antenne per la ricezione dei programmi televisivi.

Senza permesso del Funzionario dell'ufficio Comunale competente non si possono collocare nei luoghi pubblici o esposti al pubblico striscioni, addobbi, festoni, lumi, bandiere, mongolfiere, palloni pubblicitari e simili.

Art. 24 OCCUPAZIONE DI SUOLO CON TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTARIE.

L'Autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentarie od altro, puo' essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
Può essere negata la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 25 ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Restando fermi i divieti sanciti dal Regolamento di igiene, non può essere concessa l'autorizzazione per l'esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, se non in vie in cui lo permettano le condizioni di viabilità e per le quali non ostino ragioni di decoro.

Art. 26 INSTALLAZIONI DI TENDE SOLARI

Salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, per le tende solari aggettanti su suolo pubblico, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite esterno dovrà in ogni caso non superare 150 cm. ed avere una altezza dal marciapiede non inferiore a 250 cm e non inferiore a cm. 600 dal piano di pavimento delle carreggiate carrabili.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come in ogni edificio che abbia interesse d'arte, e' vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli stradali e indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

Le diverse misure dettate dal presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 27 MODALITA' PER I CASI DI PIOGGIA.

In tempi di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere levati i tavolini, le sedie, dai marciapiedi, salvo speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente.

Art. 28 SPORGENZE ED ALTEZZE DEGLI INFISSI

L'esposizione degli infissi, vetrine, insegne e simili, sporgenti sul suolo pubblico, e' soggetta a permesso che la disciplina, anche in considerazione di esigenze estetiche.

La sporgenza non deve superare cm 150 fino ad un'altezza di cm. 250 dal suolo.

Può essere autorizzata una sporgenza maggiore nel caso la piazza o strada sia provvista di marciapiede largo almeno 1 metro.

L'apposizione di orologi a forma di ventola viene concessa esclusivamente agli esercenti di orologeria ed oreficeria.

La pubblicità dovrà riguardare esclusivamente la ditta esponente o il negozio e dovrà essere applicata sul quadrante.

Art. 29 SOSTA DI VEICOLI PER CARICO E SCARICO DI MERCI

La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per operazioni di carico e scarico, e' soggetta alla condizione che le merci vengano caricate o scaricate senza posarle sul suolo pubblico.

Quando sia necessario posare le merci a terra e tali operazioni non possano essere fatte nei cortili, per scaricare sulla pubblica via occorre il permesso dell'Ufficio Comunale competente, il quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione pubblica e della conservazione del pavimento stradale.

Art. 30 MODALITA' PER CARICO E SCARICO DI MERCI

Le operazioni di carico e scarico, di cui al precedente articolo, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro al suolo pubblico.

Ad operazioni ultimate il suolo deve essere ripulito e, in caso di inosservanza, il Comune potrà provvedervi direttamente, salvo rivalsa per la spesa verso i responsabili.

Art. 31 PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme restando la prescrizioni della legge di P.S.. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso Comunale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte di competenti organi.

Art. 32 UFFICI PUBBLICI, LOCALI DI PUBBLICO RITROVO, ECC. E LE LORO ADIACENZE.

E' vietato senza speciale permesso, trattenersi sia nell'interno che all'ingresso o nelle adiacenze degli Uffici Comunali o di altri uffici pubblici o locali di pubblico ritrovo o spettacolo, per esercitarvi qualsiasi commercio o offrire sotto qualsiasi forma servizi che abbiano attinenze con l'attività dei pubblici uffici e con l'esercizio dei locali predetti.

Art. 33 SOSTA DEI NOMADI E ROULOTTES .

La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con deliberazione consigliare.

E' vietato il soggiorno di ruolottes ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, fatto salvo quanto regolamentato ai sensi del Codice della Strada.

Art. 34 COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere della Polizia Municipale e dell'ufficio tecnico comunale, ferma

l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

CAPO IV° - QUIETE PUBBLICA -

Art. 35 TRASPORTO DI OGGETTI RUMOROSI.

Il trasporto di lastre, verghe e simili deve farsi in modo da evitare l'eccessivo rumore.

Per i rumori causati da oggetti trasportati su autoveicoli, si applica l'art. 155 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 36 DIVIETO DI PRODURRE RUMORI E SUONI MOLESTI.

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche e' vietato:-
 - a) produrre rumori molesti di qualunque specie, che siano causa di disturbo al vicinato;
 - b) tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza
 - c) produrre rumori incomodi al vicinato mediante il malfunzionamento di sistemi antifurto.
2. E' altresì vietato, specialmente nelle ore serali e notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini, ed alla pubblica quiete, con canti, schiamazzi, voci o l'uso di strumenti sonori.
3. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 37 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MESTIERI ITINERANTI - NORME DI ESERCIZIO -

- 1 - E' fatto obbligo agli esercitanti il commercio su aree pubbliche di qualsiasi categoria osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti comunali e di attenersi agli ordini ed alle istruzioni che loro venissero impartite dai funzionari e dagli agenti della Polizia Municipale e di Pubblica Sicurezza.
- 2 - E' pure vietato agli operatori esercitanti il commercio su aree pubbliche di

disturbare con grida e schiamazzi, e di fare uso di strumenti sonori, altoparlanti e simili, e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merce o di servizi.

Art. 38 SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

1 - Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Funzionario responsabile.

2 - Devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all' esterno, qualora fossero gestiti all'aperto, nel concedere l'autorizzazione, si accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 39 NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISIONI, IMPIANTI HIFI E SIMILI

1 - Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, Televisori, impianti HIFI e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti condizioni:

a) al mattino dopo le ore 8.00 e fino alle ore 13.00

b) al pomeriggio dopo le ore 16.00 e fino alle ore 20.00

2- Il suono degli apparecchi dovrà, però essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 40 FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE

Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

Tali rumori si potranno avere anche in occasione di lavori (edili ecc.) autorizzati, ma secondo le disposizioni dell'art. 43.

Potranno essere prescritte limitazioni nei casi particolari.

Art. 41 USO DI STRUMENTI SONORI

1 - E' vietato l'uso di sirene.

2 - E' vietato l'uso di altri strumenti sonori che rechino disturbo o molestia.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene e' consentito per segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, l'Autorità Comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Art. 42 SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane e' proibito dalle ore 20.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

In ogni caso nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.

Art. 43 ARTI E MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI

Salvo speciali concessioni, e' vietato esercitare dalle ore 19,00 alle ore 7.00 nei

mesi da ottobre a marzo e dalle ore 20.00 alle ore 7.00 negli altri, le arti e i mestieri, o comunque qualunque operazione che sia causa di rumore e di disturbo.

Potranno essere ordinate altre limitazioni, se il rumore o il disturbo possano riuscire molesti in altre ore.

Fermi restando i principi stabiliti dal Codice della Strada, dal D.L.vo 507/93, e dal Regolamento comunale in materia, la pubblicità fonica o sonora è assoggettata a preventiva autorizzazione Comunale e ai seguenti limiti e divieti:

- a) sulle strade, o comunque all'aperto, è fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle 12.30 alle 17.00 e dalle ore 20.00 alle ore 9.00;
- b) è vietato in modo permanente la pubblicità sonora nelle zone in cui sono situate case di cura e di riposo, nei pressi degli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione, nelle adiacenze degli uffici pubblici, cimiteri, luoghi di culto;
- c) La pubblicità fonica dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dal D.P.C.M 1 marzo 1991.

CAPO V° - DEGLI ANIMALI -

Art. 44 DIVIETI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

Ferme restando le disposizioni delle leggi sanitarie e del Regolamento Regionale di Igiene, e' vietato lasciar vagare entro l'abitato conigli, pollame ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico, sulle terrazze, nei cortili e simili, gli animali suddetti anche se chiusi in gabbioni o recinti.

Speciali deroghe potranno essere concesse dall'Autorita' Comunale previo nulla-osta del servizio veterinario della A.S.L competente.

E' vietato tenere animali in modo che rechino disturbo o danno al vicinato.

E' vietato maltrattare qualsiasi specie di animale.

Art. 45 DISPOSIZIONI COMUNI ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

1 - Gli animali di qualsiasi specie che, liberi, potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza ed alla tranquillità dei cittadini devono essere condotti per le strade o piazze pubbliche legati, o altrimenti assicurati, in modo che sia loro impossibile nuocere ed eventualmente chiusi in gabbia.

2 - Devono inoltre essere accompagnati da numero sufficiente di persone esperte nel modo di condurle e trattarle.

Art. 46 CANI

1 - In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani devono possedere un segno di riconoscimento determinato dall'Autorita'.

2 - E' consentito di tenere sui veicoli cani, cosi' come regolamentato dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 all'art. 169 commi 6 e 10.

3 - Salvo la facoltà di concedere speciali autorizzazioni in casi eccezionali, l'uso di cani a scopo di traino e' vietato.

3 bis * – Tutti i proprietari e conduttori di cani, che conducono tali animali nei luoghi pubblici devono portare con se apposita attrezzatura, sacchetti o paletta,

che consenta l'immediata rimozione delle deiezioni prodotte dal cane.
Sono esentati dall'osservanza della norma i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 e € 200. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81 e pertanto l'importo per il pagamento in misura ridotta è individuato nella misura di € 50,00 (doppio del minimo più favorevole al terzo del massimo).

Per la procedura sanzionatoria del Regolamento si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della Legge 24.11.1981, n. 689.

4 - Tutti i proprietari o conduttori di cani, devono rimuovere i bisogni fisiologici dei propri animali dai marciapiedi, dai giardini pubblici e da tutte le aree pubbliche mediante apposita paletta o altro strumento idoneo ed evitare pregiudizio alla igiene urbana.

5 - Gli escrementi o altri rifiuti dovranno essere racchiusi in appositi sacchetti e smaltiti nei cestini per la raccolta dei rifiuti urbani posizionati sul territorio.

6 - Sono esentati dall'osservanza dei commi 4 e 5 del presente articolo i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento.

7 - E' fatto divieto di maltrattare i cani .

8 - E' fatto divieto a chiunque di sottrarsi all'obbligo della custodia dei cani, abbandonando gli stessi in un qualsiasi luogo del territorio comunale.

9 - Durante la notte i cani devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete pubblica.

** Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18.06.2002.*

Art. 47 DELLA TENUTA DEI CANI

Ferme restando le disposizioni sulla tenuta dei cani (T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265 e Regolamento di Polizia Veterinaria 10 giugno 1955 n. 854) e' vietato:

1 - Impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;

2 - Aizzare i cani fra loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli o impaurirli se non allo scopo di difesa;

3 - Far vagare cani non muniti di museruola (quando non siano trattieneuti con guinzagli); (Solo i cani da caccia e accompagnati dal Proprietario cacciatore, durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola).

4 - I cani di indole mordace, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

Art. 47 bis- SPETTACOLI CON ANIMALI

Nel territorio comunale è vietata qualsiasi manifestazione che comporti l'utilizzo di animali appartenenti alle specie di origine o di provenienza selvatica o esotica mediante la detenzione o l'esibizione degli stessi in spettacoli e mostre che contrastino con le loro necessità fisiologiche ed etologiche e che siano causa di coercizione, sofferenze e danni inutili. Dovranno essere sempre adottate le misure atte a preservare il benessere fisico e psichico degli animali.

CAPO VI° - OPERAZIONI INCOMODE O PERICOLOSE -

Art. 48 DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI

E' vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, anche se momentaneamente, su tutto il territorio comunale, salvo per quanto previsto specificatamente per le zone agricole.

E' altresì vietato accendere fuochi nei locali chiusi non forniti di apposita condotta fumaria.

Art. 49 SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI.

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, cauciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 50 REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 51 DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI.

1 -Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

2 - E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

3 - I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

4 - Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, cosi' da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

5 - Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

6 - Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

7 - Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:-

a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento fra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica.

Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompano il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 52 ACCATASTAMENTO DI LEGNO E ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI.

E' vietato accatastare o tenere accatastata allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, verranno prescritte.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 53 PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti

che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

E' vietato far uso di combustibili che possano sviluppare esalazioni insalubri o moleste.

Si devono adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti.

Art. 54 ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI.

1 - Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o provocare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

2 - Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P. S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione all' Ufficio Comunale competente, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.

3 - E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi o altri oggetti accesi.

Art. 55 MOTORI ED APPARECCHI PERICOLOSI.

I motori e tutti gli apparecchi che presentano particolari pericoli devono essere collocati in appositi locali o recinti nei quali non possano entrare che le persone autorizzate.

Art. 56 OPERAZIONI MOLESTE INCOMODE E PERICOLOSE

Nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata aperti al pubblico transito, è vietato compiere operazioni od esporre senza le necessarie precauzioni oggetti che comunque possono arrecare disturbo o pericolo; ed esporre ferri taglienti, vetri ed oggetti pericolosi senza le necessarie cautele.

Art. 57 DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

1 - Salvo quanto previsto dal Codice delle Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, e' vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

2 - E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, tranne dove espressamente previsto, l'uso di pattini e di trampoli.

3 - E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 58 TRASPORTI DI OGGETTI PERICOLOSI

E' vietato, senza opportuni ripari, il trasporto di oggetti (ferri acuminati, vetri, ecc..) che possono recare danno.

Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc..), di oltre 3 metri di lunghezza, non possono essere trasportati da una sola persona.

Per quanto non qui previsto si rimanda alle norme che disciplinano la circolazione stradale.

Art. 59 ROTOCOLAMENTO O STRASCICO DI OGGETTI

E' vietato sugli spazi pubblici far rotolare o trascinare botti, cerchioni, ruote ed

oggetti pesanti.

Art. 60 CAUTELE CONTRO LA CADUTA DEGLI OGGETTI.

Verso i luoghi di pubblico transito non si possono tenere esposti, appoggiati o appesi, vasi, cassette, bottiglie, e qualunque altro oggetto, se non in modo che non rechino molestia e ne sia impossibile la caduta.

Art. 61 CADUTA DI OGGETTI E LIQUIDI IN CORSI D'ACQUA.

1 - E' vietato gettare o lasciare cadere nei corsi d'acqua oggetti o liquidi, salvo le immissioni previste dagli appositi regolamenti.

2 - Nei corsi d'acqua e' altresì vietata la balneazione.

Art. 62 SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

1- E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi o dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

2 - Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del mattino.

3 - E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

4 - Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne' arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 63 TRANSITO SUI MARCIAPIEDI.

Sui marciapiedi non e' permesso circolare con velocipedi, motocicli, motoveicoli e veicoli, nonché con oggetti troppo voluminosi o sudici e che possono comunque imbrattare e disturbare i passanti.

CAPO VII° - INDUSTRIE E COMMERCIO -

Art. 64 NULLA OSTA PER ESERCIZI INDUSTRIALI; DEPOSITI MOTORI, ECC.. -VISITE - AVVISO -.

Chiunque intende attivare un'attività produttiva o deposito di merci, di qualsivoglia genere, deve chiedere prima il nulla-osta ai sensi degli artt. 3,1, 9 e seguenti del regolamento di Igiene tipo, allegando la documentazione alla richiesta dell'Ufficio competente.

Art. 65 MISURE DI IGIENE E SICUREZZA.

Il nulla-osta non sarà concesso se non risulteranno adottate le misure di prevenzione di incendi, di sicurezza, d'igiene e sociali contemplate dalle leggi e dai regolamenti generali e locali, nonché le altre che l'Autorità Comunale ritenesse necessarie.

La concessione di tale nulla-osta e' fatta ai soli effetti dei regolamenti municipali e non implica alcuna responsabilità da parte dell'Autorità concedente.

Art. 66 RINNOVAZIONE, REVOCA DEL NULLA-OSTA.

Si deve chiedere la rinnovazione del nulla-osta quando risulti modificato lo stato

di fatto e può esserne disposta la revoca se non siano osservate le prescrizioni in esso contenute o successivamente ordinate dall'Autorità Comunale competente.

A questa devono essere notificati i mutamenti di proprietà a cura del concessionario.

Art. 67 ISPEZIONI

L'Autorità comunale a mezzo di suoi Operatori può procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni agli apparecchi e ai vari esercizi e depositi di cui agli articoli precedenti.

Art. 68 VENDITA DELLA MERCE

I commercianti in genere non possono sotto alcun pretesto rifiutare di vendere o somministrare i generi posti in vendita al prezzo previsto dalla apposita tabella, nella quantità di cui sono provveduti, almeno limitatamente al bisogno del richiedente.

Art. 69 LOCALITA' VIETATE, INGOMBRO ALLA VIABILITA'.

Il commercio itinerante può svolgersi nelle località appositamente stabilite con ordinanza sindacale ed in ogni caso non può svolgersi agli sbocchi delle vie o nei luoghi ove è intensa la circolazione in modo da recare impedimento alla medesima.

Art. 70 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche è regolamentato dal Decreto legislativo 31/3/1998 n. 114, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

CAPO VIII° - SANZIONI -

Art. 71 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria svolgendo tutte le attività di cui agli artt. 13, 14, 15, e 17 della legge 24/11/1989 n. 689.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo ad un massimo secondo la specifica indicata nell'allegato «A».

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art.107 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'Agente accertatore della somma fissa indicata quale P.M.R. nell'allegato "A" Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 11/1981 n. 689.

Art. 72 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in

pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142, o in caso di urgenza l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 73 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE.

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981 n. 689 e del D. P .R. 22/07/1982 n. 571 relative successive modificazioni ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all' Autorità competente.

Art. 74 SOSPENSIONE DELLE LICENZE.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, potrà essere inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:-

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione o ripristino conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di trenta giorni.

Art. 75 MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

Il titolare della concessione o autorizzazione rilasciate ai sensi del presente Regolamento deve attenersi alle condizioni prescritte nell'atto autorizzativo.

TITOLO III° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

Art. 76 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dall' art. 17 della legge n. 127/1997 ed abroga il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 23/07/1955 e tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo in contrasto con lo stesso.

ALLEGATO «A».

Determinazioni sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del Regolamento di Polizia Urbana:

Articolo	Comma	Minimo	Massimo	P.M.R.
5	1	£. 25.000	£. 150.000	£. 50.000
	2	£. 75.000	£. 450.000	£. 150.000
6	1	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	2	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
	3	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
7	1	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
8		£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
9	1	£. 25.000	£. 150.000	£. 50.000
	2	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
10	1	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	2	£. 75.000	£. 450.000	£. 150.000
	3	£. 75.000	£. 450.000	£. 150.000
	4	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
11		£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
12	Rifiuti Ingombranti	£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
	Rifiuti non ingombranti	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
13		£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
14	1	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
	2	£. 25.000	£. 150.000	£. 50.000
15	1	£. 150.000	£. 900.000	£. 300.000
	2	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	3	£. 25.000	£. 150.000	£. 50.000
	4	£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
	5	£. 25.000	£. 150.000	£. 50.000
	6	£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
	7	£. 150.000	£. 900.000	£. 300.000
	8	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
16		£. 150.000	£. 900.000	£. 300.000
17		£. 150.000	£. 900.000	£. 300.000
18	1	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
	2a	£. 30.000	£. 180.000	£. 60.000
	2b	£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000
	2c	£. 30.000	£. 180.000	£. 60.000
	2d	£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000
	2e	£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000
	2f	£. 30.000	£. 180.000	£. 60.000
	2g	£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000
19	1	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000

Articolo	Comma	Minimo	Massimo	P.M.R. e
19	2	£. 25.000	£. 150.000	£. 50.000
	3	£. 25.000	£. 150.000	£. 50.000
20	1	£. 30.000	£. 180.000	£. 60.000
	2	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	3	£. 30.000	£. 180.000	£. 60.000
	4	£. 30.000	£. 180.000	£. 60.000
21		£. 30.000	£. 180.000	£. 60.000
22		£. 12.500 al mq	£. 75.000 al mq	£. 25.000 al mq
23	1	£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
	2	£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000
24		£. 12.500 al mq	£. 75.000 al mq	£. 25.000 al mq
25		£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
26		£. 150.000	£. 900.000	£. 300.000
27		£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
28		£. 150.000	£. 900.000	£. 300.000
29		£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
30		£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
31		£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
32		£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
33		£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000
34		£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
35		£. 30.000	£. 180.000	£. 60.000
36	1a	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	1b	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	1c	£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000
	2	£. 50.000	£. 150.000	£. 100.000
	3	£. 30.000	£. 180.000	£. 60.000
37	1	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
	2	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
38	1	£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
	2	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
39	1	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	2	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
40		£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
41	1	£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000
	2	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
42		£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
43		£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
44		£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000
45	1	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	2	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
46	1	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	2	£. 60.600	£. 363.600	£. 121.200
	3	£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000

Articolo	Comma	Minimo	Massimo	P.M.R. e
46	4	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	5	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	7	£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000
	8	£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000
	9	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
47	1	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	2	£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
	3	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	4	£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000
47 bis		£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
48		£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000
49		£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
50		£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
51	1	£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
	2	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
	3	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
	4	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
	5	£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
	6	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
	7	£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
52		£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
53		£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
54	1	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	2	£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
	3	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
55		£. 125.000	£. 750.000	£. 250.000
56		£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
57	1	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
	2	£. 25.000	£. 150.000	£. 50.000
	3	£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
58		£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
59		£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
60		£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
61		£. 50.000	£. 300.000	£. 100.000
62	1	£. 30.000	£. 180.000	£. 60.000
	2	£. 25.000	£. 150.000	£. 50.000
	3	£. 25.000	£. 150.000	£. 50.000
	4	£. 25.000	£. 150.000	£. 50.000
63		£. 30.000	£. 180.000	£. 60.000
64		£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
66		£. 150.000	£. 1.000.000	£. 300.000
68		£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
69		£. 100.000	£. 600.000	£. 200.000
75		£. 25.000	£. 150.000	£. 50.000

